



COMUNE DI VALLARSA

(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **15** del registro delibere

Data **4 luglio 2022**

OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 5 DELLA L.P. N. 22/2021 IN MODIFICA DELL'ART. 6
COMMA 3 DELLA L.P. N. 2014/2014 – AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE
N. 8 DD. 15.03.2017.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore **18.00** previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni a seguito di regolare convocazione si è riunito presso la sede comunale in fraz. Raossi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
COSTA LUCA	X			PLAZZER MASSIMO		X	
STOFFELLA MARTA	X			COSTA STEFANIA		X	
ROSSARO MATTEO	X			GASPERINI AURORA		X	
BRUN GABRIELE	X			VOLTOLINI GIANNI	X		
GIOS MIRIAM	X			MARANER TIZIANO	X		
BROZ MASSIMO	X						
NAVE IVANA	X						
BRICCIO UMBERTO	X						
GIULIANI CORINNA		X					
PANCHERI ANNA	X						

Assiste il Segretario Comunale Reggente dott. ANTONIO SALVAGO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la
Sig. LUCA COSTA

nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

OGGETTO: ATTUAZIONE ARTICOLO 5 DELLA L.P. N. 22/2021 IN MODIFICA DELL'ART. 6
COMMA 3 DELLA L.P. N. 2014/2014 – AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE
N. 8 DD. 15.03.2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014 hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'Imposta Immobiliare semplice (IMIS), sostitutiva dell'IMUP e della TASI;
- L'articolo 8 della L.P. n. 14/2014 prevede in capo al Comune una potestà regolamentare in materia di IMIS, in aggiunta alla potestà regolamentare generale (sempre in materia di tributi locali) prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;
- l'articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, stabilisce che al fine di limitare l'insorgenza di contenzioso, e comunque al fine di predisporre parametri per l'esercizio dei poteri di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi, il Comune deve fissare valori e parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, e ciò in base agli elementi giuridici e presupposti tecnici di cui al medesimo articolo 6 comma 6. Tali valori costituiscono in ogni caso limite all'attività di accertamento del Comune se il contribuente si conforma agli stessi in sede di versamento del tributo in parola, salva comunque la previsione dell'articolo 6 comma 5 della L.P. n. 14/2014. Gli stessi valori possono costituire inoltre strumento finalizzato alla predisposizione ed all'invio dei modelli di versamento precompilati di cui all'articolo 9 comma 5 della L.P. n. 14/2014, mentre per la parte relativa ai criteri parametri è utilizzabile anche in sede di verifica extra-accertativa con il contribuente;
- con deliberazione consiliare n. 4 dd. 24.02.2016 e ss. mm. è stato approvato, in attuazione delle disposizioni normative sopra illustrate, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'IMIS, entrato in vigore dall'anno 2016;
- L'art. 5 della LP. n. 22/2021 ha modificato la formulazione dell'articolo 6 comma 3 della sopra richiamata L.P. n. 14/2014 facendo rientrare, ai fini dell'applicazione dell'imposta I.M.I.S., la categoria catastale F02 tra le fattispecie di fabbricati assimilati ad area fabbricabile come già fatto nel 2015 per le tipologie F3 ed F4.

Ritenuto pertanto necessario integrare ai fini IMIS, in riferimento alla sola categoria catastale F2, quanto già previsto con la delibera consiliare n. 8 del 15.03.2017 con la quale è stato approvato il documento dd. 22 aprile 2016 predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale quale strumento attuativo dell'articolo 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'articolo 3 del vigente Regolamento IMIS dal periodo d'imposta 2016;

Dato atto che, a partire dal periodo d'imposta 2022, i fabbricati rientranti nella categoria catastale F02, se situati in area edificabile identificata come tale in base al P.R.G. del Comune, sono soggetti al pagamento dell'I.M.I.S. si rende necessario attribuire un valore agli stessi ai fini del calcolo dell'imposta;

- Valutato che, considerando la tipologia di fabbricato nonché l'esigua possibilità edificatoria sugli stessi, si ritiene di attribuire un valore specifico a tali fabbricati F02 insistenti su aree edificabili soggette ad IMIS individuandolo in un importo pari a € 10,00 al mq. Per quanto riguarda la metratura da assoggettare a imposta, qualora non siano disponibili dati precisi forniti anche dal contribuente, verrà considerata l'intera metratura indicata a fondiario;

Visto il P.R-G. del Comune di Vallarsa attualmente in vigore;

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di poter fornire all'Ufficio Tributi lo strumento operativo per gli accertamenti ed ai contribuenti le necessarie indicazioni per procedere all'autoliquidazione ed ai versamenti nel mese di giugno 2022 nonché per inviare ai contribuenti il modello precompilato con i valori medesimi;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 81 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina dott.ssa Cristina Baldo – in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e da Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità Contabile ;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 di data 16.05.1994;
- il regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 30.03.2001;
- il Regolamento Organico del Personale Dipendente, approvato con delibera consiliare n. 3 del 30.03.2001 e successive modificazioni

Vista la delibera consiliare n. 10 del 31 marzo 2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e il Bilancio previsionale finanziario per il triennio 2022-2024;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- del parere favorevole di regolarità contabile ex art. 184 del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Ad unanimità di voti, dei n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, sia sul punto che sulla immediata esecutività;

DELIBERA

- 1) di integrare, e modificare, in seguito alle novelle introdotte dall'art. 5 della LP. n. 22/2021 e per i motivi meglio espressi in premessa, il documento dd. 22 aprile 2016 predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale approvato con la Delibera consiliare n. 8 del 15.03.2017;
- 2) di aggiornare, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, i valori stabiliti in precedenza applicando ai fabbricati rientranti nella categoria catastale F2, se ubicati in aree edificabili soggette ad imposta, il valore di € 10,00 al mq.
- 3) di aggiornare il documento approvato con deliberazione di cui al punto 1 così come revisionato dal Servizio Tributi e Tariffe depositato agli atti ;
- 4) di stabilire che i valori determinati con la presente deliberazione rimangono validi fino a successivo eventuale provvedimento di aggiornamento degli stessi;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex Art. 183 4° comma del codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;
- 6) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199.

Con separata votazione resa per alzata di mano, favorevoli n. 11, contrari /, astenuti /, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del T.U.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Costa Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <http://albotelematico.tn.it/bacheca/vallarsa>, dal giorno sottoriportato per dieci giorni, dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Antonio Salvago

Addì , 5 LUGLIO 2022
